



**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA**

**N. 18 DEL 11/01/2022**

**SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DI GIOVEDI' 13 GENNAIO 2022**

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”, sopra citato;

**Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regionale Calabria n. 1 del 27/02/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** il D.P.C.M. 04/03/2020, riportante “COVID-19, ulteriori disposizioni attuative DL 6/2020 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

**Visto** Il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

**Preso atto che** anche nel territorio di Serra San Bruno la situazione desta notevole preoccupazione a causa dell'aumento dei contagi, tant'è che sono stati organizzati controlli specifici finalizzati al rispetto delle misure di contenimento all'interno delle attività dei Pubblici Esercizi del commercio al dettaglio e delle medie strutture di vendita;

**che** la situazione in cui versano i presidi ospedalieri si è notevolmente aggravata a causa delle saturazioni dei posti letto occupati in area medica e terapia intensiva;

**Considerato** che nella nostra città , ha luogo nella giornata di Giovedì di ogni settimana il mercato settimanale su aree pubbliche;

**Ritenuto:**

– La necessità di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione, svolta in luoghi aperti al pubblico, quale il mercato settimanale su suolo pubblico, che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- di provvedere in merito agli eventi, per i quali possano crearsi situazioni di assembramento, che non consentono di rispettare la distanza di prossimità necessaria a scopo cautelativo, in ossequio al



divieto stabilito nell'ultimo richiamato DPCM per il quale sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Dato atto che** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visti** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

– di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Valutato** che il mercato settimanale del Giovedì comporta un notevole afflusso di persone, proveniente anche dai Comuni limitrofi e che diversi operatori del mercato provengono da altre provincie;

**Valutato** altresì che l'attuale ubicazione del mercato comporta, in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento;

**Ritenuto** pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì a partire dal 14 Ottobre 2021;

**Visto** l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

La sospensione del mercato settimanale di giovedì 13/01/2022.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line ed è immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza sarà comunicata all'A.S.P., alla Prefettura UTG di Vibo Valentia, alla Regione Calabria Dipartimento di sanità e U.O.A. Protezione Civile.

## **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria da proporsi nei termini di Legge.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione, copia della presente viene trasmessa al Comando di Polizia Locale e a tutte le FF.OO. presenti sul territorio.

**IL SINDACO**  
**F.to Dr. Alfredo BARILLARI**